CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1870-71

terzo del vero numero degli elettori inscritti, e avrebbe dovuto invece proclamarsi il ballottaggio tra il medesimo generale Serpi e l'avvocato cavaliere Michele Carboni, che dopo di lui ottenne il maggior numero dei suffragi, cioè voti 57;

- « Ritenuto che in questo stato di cose, seguendo la giurisprudenza della Giunta approvata anche dalla Camera nella elezione del collegio di Mercato San Severino, non resta che di fare quello che avrebbe dovuto eseguire l'ufficio centrale del collegio, vale a dire ordinare il ballottaggio fra i predetti due candidati, senza arrestarsi agli altri due motivi di reclamo espressi nelle proteste e concernenti il merito, cioè l'asserta mancanza di affissione, nella sala delle elezioni, degli articoli 73 e seguenti richiesti dall'articolo 77 della legge elettorale e le supposte sollecitazioni e pressioni da parte di alcuni pubblici funzionari, non constando di fatti precisi, dei quali sia somministrata d'altronde prova alcuna.
- « Per questi motivi, la Giunta, a maggioranza di voti, conclude che, dichiarata nulla la proclamazione a deputato dell'onorevole generale Serpi Giovanni, fatta dall'ufficio centrale del collegio d'Isili, sia invece proclamato, in luogo dell'elezione definitiva, il ballottaggio fra i signori generale Giovanni Serpi con voti 456 e avvocato Michele Carboni con voti 57, e sia poi invitato il Ministero dell'interno a provvedere per far compiere le operazioni elettorali.
- « Così deliberato il giorno 24 gennaio 1871. » (Poste ai voti le conclusioni della Giunta, sono approvate.)
 - « La Giunta per le elezioni:
- « Udita la relazione del Comitato inquirente sulla elezione del collegio di Lodi;

Considerando che due erano i punti, uno principale e l'altro accessorio, sui quali avevano dovuto cadere le ordinate investigazioni, e che queste non offrirono materia di attendibili eccezioni;

- « Considerando infatti che, quanto al punto accessorio il quale riferivasi a sospetti di corruzione è rimasto appurato che questi non erano tali da rivestire il carattere della corruzione, ed erano stati anzi accompagnati da circostanze che la escludevano, tanto più che ne sarebbero stati partecipi parecchi fautori anche del candidato rimasto soccombente;
- "« Considerando che, quanto al secondo il quale riferivasi a preteso impedimento di dare il voto che sarebbe stato opposto ad alcuni elettori tanto della prima che della seconda sezione di quel collegio, è rimasto accertato che ogni asserzione relativa alla prima sezione non può essere stata altro che una mera invenzione, e che l'asserzione relativa alla seconda risulterebbe dal fatto di un solo elettore, perciò non influente sull'esito della votazione, le cui dichiarazioni parzialmente contradditorie, sarebbero poi in ogni caso paralizzate dalle contrarie dichiarazioni così di tutti i componenti l'ufficio

definitivo, come di altri elettori espressamente interpellati e scelti fra quelli che erano autori o partecipi delle proteste indirizzate alla Camera;

- « Alla maggioranza conchiude:
- « Che sia convalidata la elezione del collegio di Lodi nella persona del signor ingegnere Dionigi Biancardi.
 - « Così deliberato il 24 gennaio 1871. »

Non essendovi opposizioni, le conclusioni della Commissione s'intenderanno approvate.

PATERNOSTRO FRANCESCO. Prego la Camera di voler accordare l'urgenza alla petizione n° 13,437 riguardante questioni comunali di grave importanza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Per urgenti affari di famiglia il deputato Di Belmonte chiede un congedo di quaranta giorni; il deputato Libetta di venti.

(Sono accordati questi congedi.)

(I deputati Valerio, Boncompagni, Corapi, La Russa, Sampietri e Villa Tommaso prestano giuramento.)

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO DE MARTINO ED ALTRI.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha ammesso alla lettura il disegno di legge d'iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli De Martino, Abignente, Murgia, Fara Gavino, Bertolami, Servadio, Rattazzi, Di Blasio, Lazzaro, Crispi, Lacava, Rasponi Achille, Salvagnoli, e Assanti.

È così concepito:

« È fatta facoltà al ministro delle finanze d'accordare ai comuni abbuonati per la riscossione del dazio di consumo dal 1871 al 1875 dilazioni in rate annuali al pagamento degli arretrati di canoni dovuti a tutto l'anno 1870, per un termine di cinque anni verso il pagamento dell'interesse scalare del 3 per cento decorribile dal 1º gennaio 1871. »

Appena sarà presente l'onorevole De Martino, sarà invitato dalla Presidenza a dichiarare quando intenda svolgere questo disegno di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede pontificia.

La facoltà di parlare nella discussione generale spetterebbe al deputato Morelli Salvatore. Innanzitutto però m'incombe il debito di riparare ad un'omissione in cui sono incorso nella seduta di ieri, debbo cioè pregare il Ministero di dichiarare se acconsente